

# **Legge del 25 luglio 1952, n. 949 <sup>(1)</sup>.**

## **Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione <sup>(2)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1952, n. 174.

<sup>(2)</sup> L'art. 5 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 della L. 21 luglio 1960, n. 739.

### **Capo I**

#### **Cassa per il Mezzogiorno**

1. ... <sup>(3)</sup>.

<sup>(3)</sup> Ha sostituito l'art. 1, L. 10 agosto 1950, n. 646.

2. ... <sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> Ha modificato l'art. 10, L. 10 agosto 1950, n. 646.

### **Capo II**

#### **Opere straordinarie per l'Italia centro-settentrionale**

3. ... <sup>(5)</sup>.

<sup>(5)</sup> Ha sostituito l'art. 3, L. 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

4. ... <sup>(6)</sup>.

<sup>(6)</sup> Ha sostituito l'art. 5, L. 10 agosto 1950, n. 647.

### Capo III

#### Credito per macchine agricole, opere irrigue e costruzioni rurali <sup>(7)</sup>

5. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire a parità di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. I prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole possono essere concessi anche ai mezzadri e ai coloni parziari <sup>(8)</sup>.

I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito <sup>(9)</sup>.

I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e società che si propongano di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti valgono le norme del R.D.L. 29 luglio 1927, numero 1509, convertito nella L. 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente capo.

<sup>(7)</sup> Autorizzazioni di spesa a favore del «fondo di rotazione» sono state disposte con L. 5 marzo 1964, n. 120 (Gazz. Uff. 26 marzo 1964, n. 77) e con L. 2 novembre 1964, n. 1132 (Gazz. Uff. 13 novembre 1964, n. 280). Vedi, inoltre, l'art. 12, D.L. 30 agosto 1968, n. 917 e il D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 1106.

<sup>(8)</sup> Comma così modificato dall'art. 3, L. 14 gennaio 1959, n. 5.

<sup>(9)</sup> Comma aggiunto dalla L. 28 dicembre 1957, n. 1306.

6. A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, è autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sarà destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali.

Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il fondo di rotazione è incrementato lino al 30 giugno 1964 dalle quote di ammortamento per il capitale per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'articolo 11 <sup>(10)</sup>.

<sup>(10)</sup> L'art. 12, L. 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ha così disposto:

«Art. 12. Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli artt. 6, 10 e 11 della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, è prorogato al 30 giugno 1969.

La durata dell'ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'art. 11, primo comma, lett. b) e c) della legge suddetta, è elevata, rispettivamente, a 8 e 20 anni per i mutui stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge».

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestiti di cui all'art. 5, primo comma, della L. 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine agricole non prodotte in Italia.

Sono considerate macchine agricole, oltre quelle specificate nell'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento approvato con D.P.R. 17 ottobre 1952, n. 1317, le attrezzature per il condizionamento e la vendita dei prodotti lavorati ove trattisi di impianti collettivi gestiti dagli enti indicati alla lettera b) dell'art. 9 della L. 23 aprile 1949, n. 165, e successive modificazioni».

L'ultimo comma dell'art. 50 della predetta L. 2 giugno 1961, n. 454, ha così disposto:

«Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente art. 12, stipulati dal 1° luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della

presente legge, il periodo di ammortamento potrà essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni».

Agli effetti di cui sopra, si fa presente che la L. 2 giugno 1961 n. 454 è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 10 giugno 1961, n. 141 ed è entrata pertanto in vigore il 25 giugno 1961.

7. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre 1952, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui è attribuito lo stanziamento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.

8. Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

9. Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilità generale dello Stato.

10. Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.

Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

11. L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

- a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;
- b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;
- c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali.

I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'art. 7.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

12. Le opere e gli acquisti finanziari con i mutui di cui all'art. 5 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui da parte degli istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

13. Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse, di registro ed ipotecarie, nonché le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

14. L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'art. 10.

15. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo <sup>(11)</sup>.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.

Il fondo potrà funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento predetto.

<sup>(11)</sup> Vedi il D.P.R. 17 ottobre 1952, n. 1317.

## **Capo IV**

### **Bonifiche, miglioramenti fondiari**

16. È autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario, ai sensi dello stesso decreto alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate per eventi bellici, nonché all'onere dipendente dalla revisione dei prezzi per le opere pubbliche di bonifica già eseguite.

## **Capo V**

### **Credito a medio termine alle medie e piccole industrie <sup>(12)</sup>**

17. [È istituito l'«Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie» (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrare le disponibilità finanziarie, per le operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>;

e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>.

<sup>(12)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

<sup>(13)</sup> Comma così sostituito dall'art. 3, L. 16 settembre 1960, n. 1016.

<sup>(14)</sup> Per il regime delle agevolazioni fiscali nel settore del credito di rifinanziamento, vedi l'art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

<sup>(15)</sup> Lettera aggiunta dall'art. 40, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

<sup>(16)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

18. [L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19:

a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetto a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni<sup>(17)</sup>.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti ed aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese<sup>(18)</sup>.

È fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese<sup>(19) (20) (21)</sup>.

<sup>(17)</sup> Vedi, anche, l'art. 20 segg., L. 22 dicembre 1953, n. 955, l'art. 13 segg. e 25 segg., L. 5 luglio 1961, n. 635. Vedi, inoltre, l'art. 31 sgg., D.L. 18 novembre 1966, n. 976, l'art. 39, D.L. 15 marzo 1965, n. 124, l'art. 11 segg., L. 28 febbraio 1967, n. 131, nonché l'art. 3, L. 12 marzo 1968, n. 315. Vedi, altresì, l'art. 4, D.L. 5 luglio 1971, n. 430, e l'art. 15, L. 11 marzo 1988, n. 67.

<sup>(18)</sup> Per l'elevazione a 7 anni della durata massima per le operazioni di riscontro, vedi l'art. 2, L. 28 maggio 1973, n. 295.

<sup>(19)</sup> Per il regime delle agevolazioni fiscali nel settore del credito di rifinanziamento, vedi l'art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

<sup>(20)</sup> Articolo così modificato dall'art. 4, L. 16 settembre 1960, n. 1016.

<sup>(21)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

19. [Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli già costituiti o che si costituiranno contemplati dall'art. 41 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni dall'art. 1 del R.D.L. 26 agosto 1946, n. 370, e dalla L. 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio <sup>(22)</sup>.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge <sup>(23)</sup>.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonché i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine] <sup>(24)</sup>.

<sup>(22)</sup> Commi aggiunti dall'art. 1, L. 11 gennaio 1957, n. 5.

<sup>(23)</sup> Commi aggiunti dall'art. 1, L. 11 gennaio 1957, n. 5.

<sup>(24)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

20. [Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 60 miliardi <sup>(25)</sup>. A costituirlo si provvede:

a) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effettuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;

b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutate ai sensi dell'art. 3 della predetta L. 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi.

I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi.

Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla L. 18 aprile 1950, n. 258 <sup>(26)</sup>.

Le somme in capitale ed interessi, che, a partire dal 1° luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524; all'art. 2 del D.Lgs. 12 dicembre 1946, n. 675, ed alla L. 30 agosto 1951, n. 952, saranno, con decreto del Ministero per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, trasferite all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione] <sup>(27)</sup>.

<sup>(25)</sup> Vedi, però, l'art. 24, L. 22 dicembre 1953, n. 955, nonché la L. 30 aprile 1962, n. 265, modificata dalla L. 5 luglio 1964, n. 619.

<sup>(26)</sup> Comma soppresso dall'art. 2, L. 4 febbraio 1956, n. 54.

<sup>(27)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

21. L'istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma <sup>(28)</sup>.

<sup>(28)</sup> Vedi, ora, l'art. 11, L. 7 agosto 1982, n. 526.

22. [Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci] <sup>(29)</sup>.

<sup>(29)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

23. [Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:

a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette dal Ministro per il tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana; due dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e due dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane;

c) tre dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le designazioni saranno fatte con le modalità che verranno stabilite dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, nelle rispettive competenze.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere a Consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste dall'art. 29.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio] <sup>(30)</sup>.

<sup>(30)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

24. [Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto può compiere;

b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che può essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19, o che dovrà fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;

c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 25;

d) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 29;

e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto, e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci] <sup>(31)</sup>.

<sup>(31)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

25. [Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 23]  
(32).

(32) Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

26. [Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 18. Tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale] (33).

(33) Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

27. [Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto]  
(34).

(34) Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

28. [Le disponibilità liquide dell'Istituto sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato] <sup>(35)</sup>.

<sup>(35)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

29. [Il Collegio dei sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati:

due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro per l'industria e commercio;

uno dal Ministro per il commercio con lo estero;

uno dal Ministro per le partecipazioni statali.

I due sindaci supplenti sono designati uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione <sup>(36)</sup> <sup>(37)</sup>.

<sup>(36)</sup> Così sostituito dall'art. 3, L. 3 dicembre 1957, n. 1196.

<sup>(37)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

30. [Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonché a tutti i provvedimenti contrattati, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della L. 22 giugno 1950, n. 445.

Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 6.

Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla citata L. 22 giugno 1950, numero 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili, sono ridotti a un quarto] <sup>(38)</sup>.

<sup>(38)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

31. [L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. 12 marzo 1963, numero 375, e successive modificazioni] <sup>(39)</sup>.

<sup>(39)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

32. [Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, nonché per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio] <sup>(40)</sup>.

<sup>(40)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

## Capo VI

### Credito all'artigianato <sup>(41)</sup> <sup>(42)</sup>

33. [La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

[Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi] <sup>(43)</sup>.

[Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, lo ampliamento, e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi] <sup>(44)</sup>.

[Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi] <sup>(45)</sup>.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 <sup>(46)</sup> <sup>(47)</sup>] <sup>(48)</sup>.

<sup>(41)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

<sup>(42)</sup> Vedi, anche, il D.M. 17 settembre 1974.

<sup>(43)</sup> Comma soppresso dall'art. 3, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

<sup>(44)</sup> Comma soppresso dall'art. 3, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

<sup>(45)</sup> Comma soppresso dall'art. 3, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

<sup>(46)</sup> Così sostituito prima dall'art. 1, L. 19 dicembre 1956, n. 1524, e poi dall'art. 5, L. 14 ottobre 1964, n. 1068.

<sup>(47)</sup> Per il regime delle agevolazioni fiscali nel settore del credito di rifinanziamento, vedi l'art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

<sup>(48)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

34. [La Cassa è autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane <sup>(49)</sup>.

In deroga alle norme contenute nel comma precedente le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) potranno avere durata fino a 10 anni, sempreché i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per la impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi <sup>(50)</sup>.

È fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo è fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potrà essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa <sup>(51) (52)</sup>.

In tale fido massimo non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso potrà superare l'importo complessivo, per una stessa impresa artigiana, pari ad un terzo del fido massimo di cui al precedente comma <sup>(53)</sup> <sup>(54)</sup> <sup>(55)</sup>.

<sup>(49)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, L. 19 dicembre 1956, n. 1524.

<sup>(50)</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, L. 31 ottobre 1966, n. 947.

<sup>(51)</sup> Per il regime delle agevolazioni fiscali nel settore del credito di rifinanziamento, vedi l'art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

<sup>(52)</sup> L'art. 3, L. 24 dicembre 1974, n. 713, ha sostituito con gli attuali due commi i commi settimo, ottavo e nono dell'art. 34. I commi ottavo e nono erano stati aggiunti dall'art. 6, L. 14 ottobre 1964, n. 108 (Gazz. Uff. 6 novembre 1964, n. 273). Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, nonché l'art. 1, L. 30 dicembre 1989, n. 424.

<sup>(53)</sup> Per il regime delle agevolazioni fiscali nel settore del credito di rifinanziamento, vedi l'art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

<sup>(54)</sup> L'art. 3, L. 24 dicembre 1974, n. 713, ha sostituito con gli attuali due commi i commi settimo, ottavo e nono dell'art. 34. I commi ottavo e nono erano stati aggiunti dall'art. 6, L. 14 ottobre 1964, n. 108 (Gazz. Uff. 6 novembre 1964, n. 273). Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, nonché l'art. 1, L. 30 dicembre 1989, n. 424.

<sup>(55)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

35. [Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

- a) le aziende di credito di cui all'art. 5 R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
- b) l'Istituto centrale delle banche popolari;
- c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
- d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
- e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane <sup>(56)</sup>.

Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante

vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge <sup>(57)</sup>] <sup>(58)</sup>.

<sup>(56)</sup> Lettera aggiunta dall'art. 30, L. 7 agosto 1982, n. 526.

<sup>(57)</sup> Così sostituito dall'art. 3, L. 19 dicembre 1956, n. 1524. Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 5 luglio 1971, n. 430. Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'art. 2, L. 11 gennaio 1957, n. 5.

<sup>(58)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

36. [Il fondo di dotazione della Cassa è elevato a lire 5.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5.000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-1952, in aggiunta ai conferimenti di cui all'art. 2 del D.L. 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo art. 49 <sup>(59)</sup>] <sup>(60)</sup>.

<sup>(59)</sup> Vedi, anche, la L. 10 ottobre 1975, n. 524 e l'art. 1, L. 5 dicembre 1978, n. 776, medie e piccole industrie, nonché l'art. 33, L. 24 aprile 1980, n. 146, l'art. 26, L. 30 marzo 1981, n. 119, e l'art. 28, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

<sup>(60)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

37. È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup>.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni (63).

<sup>(61)</sup> Vedi, anche, la L. 10 ottobre 1975, n. 524 e l'art. 1, L. 5 dicembre 1978, n. 776, medie e piccole industrie, nonché l'art. 33, L. 24 aprile 1980, n. 146, l'art. 26, L. 30 marzo 1981, n. 119, e l'art. 28, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

<sup>(62)</sup> Per un aumento del fondo vedi L. 31 ottobre 1966, n. 947 (Gazz. Uff. 16 novembre 1966, n. 287). Sulle ulteriori modalità di utilizzazione del fondo di cui al presente articolo vedi il comma 7 dell'art. 21, L. 5 marzo 2001, n. 57.

<sup>(63)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 7 agosto 1971, n. 685. Vedi l'art. 38, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, e l'art. 2, L. 24 dicembre 1974, n. 713. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.L. 30 aprile 1976, n. 156, e l'art. 2, L. 5 dicembre 1978, n. 776, nonché l'art. 33, L. 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 4, comma 82, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

38. La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente <sup>(64)</sup>.

[La Cassa potrà altresì essere autorizzata dal predetto Comitato alle emissioni di obbligazioni] <sup>(65)</sup>.

<sup>(64)</sup> Vedi, anche, l'art. 29, L. 7 agosto 1982, n. 526. Con D.M. 15 aprile 1987 (Gazz. Uff. 18 giugno 1987, n. 140) sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'art. 38 della presente legge.

<sup>(65)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

39. Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

[Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà stabilire, saggi d'interesse più favorevole sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1a categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita.

A partire dall'esercizio 1958 è attribuito allo Stato il divieto sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare è destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 37. Al medesimo fondo è altresì destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma.

L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 è assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi.

Il dividendo attribuito allo Stato destinato ad incrementare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi è detraibile nella determinazione del reddito imponibile della Cassa <sup>(66)</sup> <sup>(67)</sup>.

<sup>(66)</sup> Articolo così modificato dall'art. 4, L. 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 2, L. 8 marzo 1958, n. 232, dall'art. 7, L. 14 ottobre 1964, n. 1068 (Gazz. Uff. 6 novembre 1964, n. 273) e dall'art. 38, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

<sup>(67)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

40. Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento <sup>(68)</sup>.

[I prestiti di cui al precedente comma hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura <sup>(69)</sup>.

Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti.

Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'Ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;

b) l'atto da cui risulta il credito, sempreché il privilegio abbia per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, deve essere trascritto nel registro di cui all'art. 1524 del c.c. o, nel caso di

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia, di cui all'art. 2775 del c.c. ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice.

A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del c.c., sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse <sup>(71)</sup>.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, c.c. per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato <sup>(72)</sup> <sup>(73)</sup>.

<sup>(68)</sup> Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 4, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

<sup>(69)</sup> Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 4, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

<sup>(70)</sup> Lettera così sostituita dall'art. 4, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

<sup>(71)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5, L. 19 dicembre 1956, n. 1524.

<sup>(72)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5, L. 19 dicembre 1956, n. 1524.

<sup>(73)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

41. [Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'art. 35 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste dall'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti] <sup>(74)</sup>.

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto.

[L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di persona diversa dal mutuatario] <sup>(75)</sup>.

<sup>(74)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

<sup>(75)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

42. [Sono organi della Cassa:

a) il consiglio generale;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei sindaci] <sup>(76)</sup>.

<sup>(76)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

43. [Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle casse rurali e

artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 <sup>(77)</sup>;

d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'art. 17, L. 25 luglio 1956, n. 860;

e) cinque dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del Consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio <sup>(78)</sup> <sup>(79)</sup>.

<sup>(77)</sup> Lettera così sostituita dall'art. 30, L. 7 agosto 1982, n. 526.

<sup>(78)</sup> Così sostituito dall'art. 2, L. 7 agosto 1971, n. 685.

<sup>(79)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

#### 44. [Il Consiglio generale:

a) fissa in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa è autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;

b) designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lett. d);

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;

d) nomina due membri del comitato previsto all'art. 3, della L. 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente art. 43;

e) nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente art. 37;

f) approva annualmente il bilancio della Cassa e propone gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima, da approvarsi dal Ministro per il tesoro <sup>(80)</sup>;

g) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potrà assumere al riscontro;

h) stabilisce, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 31, le norme regolamentari per la concessione del contributo del pagamento degli interessi;

i) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente art. 37, plafonds di contributo per regioni, assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 <sup>(81)</sup> <sup>(82)</sup>.

<sup>(80)</sup> Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 10 ottobre 1975, n. 524.

<sup>(81)</sup> Così sostituito prima dall'art. 3, L. 7 agosto 1971, n. 685, e poi dall'art. 1, D.L. 30 aprile 1976, n. 156. Da ultimo, la lettera i) è stata così modificata dall'art. 2, D.L. 20 maggio 1993, n. 149.

<sup>(82)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

45. [Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) uno, dal Ministro per il tesoro, in rappresentanza del Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) otto dal Consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dell'art. 43 (83)] (84).

<sup>(83)</sup> Articolo prima modificato dall'art. 6, L. 19 dicembre 1956, n. 1524, e poi così sostituito dall'art. 4, L. 7 agosto 1971, n. 685.

<sup>(84)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

46. [Spetta al consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 34. Tale facoltà non è delegabile, neppure nei casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.

Spetta altresì al consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al consiglio generale] <sup>(85)</sup>.

<sup>(85)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

47. [Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa] <sup>(86)</sup>.

<sup>(86)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

48. [Il collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro per il tesoro;

uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile] <sup>(87)</sup>.

<sup>(87)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

49. [La Cassa provvederà con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418.

La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge <sup>(88)</sup>] <sup>(89)</sup>.

<sup>(88)</sup> Comma così modificato dall'art. 7, L. 19 dicembre 1956, n. 1524.

<sup>(89)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

50. [Resta ferma la garanzia statale del 70 per cento prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, limitatamente alle eventuali perdite accertate nelle operazioni della Cassa perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge] <sup>(90)</sup>.

<sup>(90)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

51. [La Cassa è sottoposta a vigilanza ai termini dell'art. 41 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni] <sup>(91)</sup>.

<sup>(91)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

52. [Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa, nonché per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio] <sup>(92)</sup>.

<sup>(92)</sup> Vedi, anche, la L. 4 febbraio 1956, n. 54. L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato i capi V e VI della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma e 41, secondo comma.

## **Capo VII**

### **Costruzione di metanodotti e ricerche di idrocarburi**

53. È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52, e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:

a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuali a seguito delle ricerche di cui all'art. 6 del R.D.L. 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella L. 25 giugno 1926, n. 1262, e all'art. 3 della L. 27 maggio 1940, n. 580;

b) per i finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.

54. I finanziamenti previsti dall'art. 53 sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro.

I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.

## **Capo VIII**

### **Costruzioni navali per la marina mercantile**

55. Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani per conto di nazionali, possono essere concessi i benefici di cui agli artt. 7, lettera a), 8, 9 e 10 della L. 8 marzo 1949, n. 75.

Alle navi di cui al primo comma può essere altresì concesso un contributo non superiore a lire 45.000 per tonnellata di stazza lorda.

Il committente ammesso ai benefici previsti dal presente capo deve presentare al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla registrazione, il contratto di commessa documentato dei piani e delle specifiche.

Se, entro il termine di cinque anni dall'entrata in esercizio della nave, la stazza lorda sulla cui entità è stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi motivo diminuita, il proprietario è tenuto a rimborsare all'Erario tante quote unitarie del contributo stesso per quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno.

56. Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'art. 55 devono presentare istanza al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente

legge, e nella istanza devono offrire una riduzione nella misura del contributo indicato nell'articolo stesso.

Le istanze-offerte devono essere presentate in buste chiuse sigillate, a tergo delle quali saranno annotate la data e l'ora della presentazione. L'istanza-offerta deve essere garantita da fidejussione di un istituto o di una azienda di credito ritenuta idonea dal Ministero della marina mercantile, per l'importo di lire 5.000 per tonnellata di stazza lorda della cisterna richiesta. Le istanze non accompagnate dal documento relativo alla fidejussione bancaria non possono essere prese in considerazione.

Il contributo che sarà corrisposto a tutti coloro che saranno ammessi ai benefici sarà uguale alla media risultante dalle otto offerte diverse più vantaggiose per l'Amministrazione, presentate da richiedenti diversi.

Saranno accolte oltre che le otto domande le cui offerte sono risultate più favorevoli, le altre che, con la riduzione offerta, si avvicinino maggiormente alla media di contributo sopra indicato.

Qualora fosse presentato un numero di domande inferiore a otto da parte di richiedenti diversi, la media si farà sulla base delle domande pervenute al Ministero.

Entro dieci giorni dal ricevimento della partecipazione ufficiale dell'ammissione, effettuata a mezzo della capitaneria di porto competente, gli ammessi ai benefici devono comunicare al Ministero se si impegnano a procedere alla commessa del lavoro.

La fidejussione è deliberata per coloro che rinuncino e per coloro che, avendo accettato, abbiano iniziato la costruzione nel termine stabilito. La somma oggetto della fidejussione è incamerata, se coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione uguale o maggiore alla media del contributo che sarà corrisposto non inizino nel termine la costruzione, e in ogni altro caso in cui la costruzione non sia iniziata nel termine stesso.

Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'art. 70, ridotto della somma di cui all'art. 62, e al contributo da corrispondere.

Se nel termine previsto dal primo comma non siano presentate domande sufficienti a coprire il tonnellaggio di cui al comma precedente, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di riaprire detto termine per non oltre tre mesi dalla scadenza, ma il contributo medio applicabile resta stabilito in quello risultato dalla applicazione del terzo e quinto comma.

Una quota non superiore al 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda sarà riservata alle società di navigazione di preminente interesse nazionale che, previa partecipazione alla gara nei modi e nei termini di cui al presente articolo, avranno diritto di prelazione sulle altre istanze-offerte risultanti più favorevoli per l'Amministrazione, e diritto di opzione per la costruzione della quota suddetta.

57. Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'art. 56, sarà corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda.

Il contributo stesso sarà ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.

58. L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione composta:

- 1) del presidente del consiglio superiore della marina mercantile, che la presiede;
- 2) del direttore generale del naviglio;
- 3) del direttore generale della navigazione e traffico;
- 4) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- 5) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Adempirà la funzione di segretario della Commissione un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere.

59. Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'art. 58, siano risultati direttamente o indirettamente già assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte le domande di coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo medio.

Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parità, sarà preferito quello che dimostri di provvedere in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento della costruzione.

60. Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dai benefici conseguenti.

La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'art. 55 è tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore.

61. Il contributo di cui all'art. 55 è corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 107, lettera a), b), c), d), e), f), ed m), del regolamento approvato con R.D. 13 aprile 1939, n. 1101, e dal certificato di carena, previsto dall'art. 12 della L. 8 marzo 1949, n. 75.

62. Dello stanziamento di cui all'art. 70, una quota non superiore a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali, di navi a scafo metallico da 500 a 2.000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge.

A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma dell'art. 55, può essere concesso un contributo nella misura di lire 130 mila a tonnellata di stazza lorda.

Non sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo il secondo comma dell'articolo 55, e gli artt. 56, 57, 58 e 59 del presente capo.

Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo sia le costruzioni navali del tipo e del tonnellaggio indicato, per le quali fossero state presentate domande nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della L. 8 marzo 1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate nuove domande entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

63. I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della L. 8 marzo 1949, n. 75.

64. Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del capo IV della L. 8 marzo 1949, n. 75.

Alle operazioni in valuta estera previste dall'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane in dipendenza delle operazioni anzidette, sono applicabili le norme del D.Lgs. 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni, qualora le operazioni medesime siano espressamente destinate alla concessione di finanziamenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento, ovvero sia espressamente riconosciuto, nel relativo decreto di autorizzazione del Ministro per il tesoro, che tali operazioni rivestono particolare carattere di pubblico interesse.

Nelle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere comprese anche quelle ancora occorrenti per l'espletamento del programma di costruzioni navali previsto dalla L. 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.

65. Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinché le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.

66. Le costruzioni navali di cui al precedente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori.

Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile (93).

<sup>(93)</sup> Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 7 maggio 1954, n. 211 (Gazz. Uff. 22 maggio 1954, n. 117).

67. Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'art. 55 e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi cisterne di tonnellaggio inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi i benefici degli artt. 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all'art. 64 della presente legge, purché siano osservate le norme richiamate nel precedente art. 63.

Alle costruzioni di cui al presente articolo non è applicabile la disposizione dell'art. 66.

68. È applicabile per le costruzioni navali di cui al presente capo l'art. 32 della L. 8 marzo 1949, n. 75.

69. Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già state o che vengano ammesse ai benefici delle LL. 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949, n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902.

70. Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di 12 miliardi, di cui una congrua parte sarà spesa nel Mezzogiorno, così ripartita:

3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53;

5 miliardi per l'esercizio finanziario 1953-54;

4 miliardi per l'esercizio finanziario 1954-55.

71. Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi, sarà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-Marina, la somma di lire 150 milioni, così ripartita:

75 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;

75 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.

## **Capo IX**

### **Addestramento e impiego di mano d'opera disoccupata**

72. È autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 36 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della L. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Detta somma verrà iscritta, per 18 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52, e per lire 18 miliardi nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarà depositato, in conto corrente fruttifero, presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.

73. Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, sottoposte alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della L. 29 aprile 1949, n. 264, è autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53.

## **Capo X**

### **Case per i lavoratori**

74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, può essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano ammesse dalla gestione I.N.A.-Casa ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L. 28 febbraio 1949, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case.

## **Capo XI**

### **Contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione**

75. È istituito, per il periodo dal 1° marzo 1952, al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attività produttiva di reddito classificabile in categoria B e in categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile (94).

Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attività professionali e artistiche, nonché alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli assegni familiari ai dipendenti delle aziende.

<sup>(94)</sup> Il contributo straordinario è stato applicato anche al periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 dalla L. 10 aprile 1954, n. 84.

76. Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo è fissato in ragione del:

a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonché al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione dell'8 per cento.

Agli effetti della determinazione del contributo straordinario, l'ammontare della retribuzione è calcolato secondo le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari, contenute nei decreti legislativi 1° agosto 1945, n. 692, 19 aprile 1946, n. 238 e 25 gennaio 1947, n. 14 <sup>(95)</sup>, tenendosi anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente per il quale non esista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 <sup>(96)</sup>.

<sup>(95)</sup> Vedi, ora, il testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

<sup>(96)</sup> Vedi, ora, il testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

77. Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere versato entro i primi dieci giorni del mese successivo in un conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia nella cui circoscrizione le retribuzioni sono state corrisposte.

Per il calcolo delle ore eccedenti le trentadue settimanali, si ha riguardo all'orario medio settimanale delle settimane comprese nei periodi di paga scaduti nel mese precedente; per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del mese, l'orario medio settimanale è determinato sulla base dell'effettiva occupazione nel periodo di paga.

78. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, il datore di lavoro deve denunciare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli estremi della ricevuta del versamento, indicando l'ammontare della somma versata e delle retribuzioni su cui il contributo è stato commisurato.

Per le retribuzioni previste alla lettera b) dell'art. 76, la denuncia deve indicare, distintamente, quelle corrispondenti al lavoro per le ore eccedenti.

La denuncia deve essere presentata anche se non esista l'obbligo dell'assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro.

La denuncia deve essere redatta in duplice copia, una delle quali è trasmessa dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il suo domicilio fiscale.

Il controllo delle denunce è effettuato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in conformità delle direttive dell'Amministrazione finanziaria. Per il controllo da parte dell'Istituto suddetto si applicano le norme contenute nel R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e nel relativo regolamento approvato con R.U. 26 gennaio 1937, n. 200, anche per le retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

79. Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo straordinario nei termini stabiliti, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 <sup>(97)</sup> ed è obbligato al pagamento di una soprattassa pari al 30 per cento dell'ammontare del contributo non versato.

Il datore di lavoro che versa il contributo straordinario in misura inferiore a quella dovuta è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000 <sup>(98)</sup>, nonché al pagamento di una soprattassa pari al 20 per cento della differenza versata in meno.

Salva l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, il datore di lavoro che ometta di presentare nei termini stabiliti la denuncia di cui all'art. 78 è obbligato al pagamento di una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 20.000 <sup>(99)</sup>.

Per l'accertamento del contributo straordinario non versato e per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, nonché per la risoluzione delle contestazioni dipendenti dall'accertamento, si osservano le norme vigenti in materia di imposte dirette.

Il contributo non versato in Tesoreria è riscosso mediante un ruolo straordinario, in unica soluzione, con le norme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli agenti della riscossione sono vincolati all'obbligo del non riscosso per riscosso.

<sup>(97)</sup> Gli importi delle sanzioni sono rimasti invariati perché si riferiscono a violazioni di carattere temporaneo, per cui dette sanzioni hanno esaurito la loro funzione.

<sup>(98)</sup> Gli importi delle sanzioni sono rimasti invariati perché si riferiscono a violazioni di carattere temporaneo, per cui dette sanzioni hanno esaurito la loro funzione.

<sup>(99)</sup> Gli importi delle sanzioni sono rimasti invariati perché si riferiscono a violazioni di carattere temporaneo, per cui dette sanzioni hanno esaurito la loro funzione.

80. Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso all'Istituto stesso delle spese riferentisi al controllo delle denunce delle retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.

## **Capo XII**

### **Disposizioni finali**

81. Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 della presente legge saranno fronteggiati come appresso:

per la spesa di miliardi 25 posti a carico dell'esercizio 1952-53, dall'art. 6, ai fini delle operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, istituito con l'art. 75 della presente legge;

per la spesa di miliardi 13 di cui all'art. 16, relativa ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo;

per la spesa di miliardi 15, risultante per l'esercizio 1951-52 dall'art. 20, lettera a), relativo al credito a medio termine alle medie industrie, con il provento del già menzionato contributo straordinario contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso;

per la spesa di miliardi 5 di cui all'art. 36, a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il gettito del contributo medesimo;

per la spesa di milioni 300 di cui all'art. 37, a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52 e 1952-1953, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti aliquote del provento netto del prestito di cui alla L. 14 dicembre 1951, n. 1325;

per la spesa di cui all'art. 53, concernente finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere, con il provento netto del cennato prestito, relativamente alla quota di 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di uguale importo a carico dell'esercizio 1952-53;

per la spesa di milioni 3.075 relativa all'esercizio 1952-53, stabilita dagli artt. 70 e 71 per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario predetto;

per l'assegnazione straordinaria di 18 miliardi stabilita, a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», dall'articolo 72, per l'esercizio 1951-52, con il provento del prestito di cui alla citata L. 14 dicembre 1951, n. 1325, e per quella di uguale importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio 1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo straordinario;

per la spesa di cui all'art. 73 concernente le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, con il provento del richiamato prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.

82. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

83. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente legge.

84. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

*Data di aggiornamento: 8/09/2010.- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/1952.*